



**CORPO DI POLIZIA LOCALE
PADENGHE SUL GARDA (BS)**

2

Ordinanza n. 10

del 26 MAR. 2004

OGGETTO: *Divieto di piantumazione di alberi e siepi all'interno delle fasce di rispetto stradale stabilite dalla legge e obbligo di costante manutenzione e potatura delle essenze.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO che a lato di diverse strade comunali sono piantumati siepi e alberi a distanze dal ciglio stradale inferiori a quelle previste dalla legge e che sovente vi sono rami protesi sulla strada a causa di mancanza di manutenzione della essenze;

CONSIDERATO che tale situazione crea un grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale in quanto risulta compromessa la visibilità necessaria per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada;

VALUTATA la necessità di ovviare urgentemente al problema;

VISTI gli articoli 16,17,18 e 29 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, che regolano la piantumazione di alberi e siepi sui fondi confinanti con la strada;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

VISTO l'art.16 della Legge n.3 del 16/01/2003;

ORDINA E DISPONE

1°) - I proprietari e conduttori di fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterale o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2°) - Per la piantumazione di alberi o siepi sui fondi confinanti con la strada dovranno essere rispettate le distanze stabilite nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, in premessa richiamate.

3°) - In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dalle norme citate (sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dei luoghi a spese del trasgressore).

4°) - E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

5°) - Gli organi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

6°) - La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n.39 del 04/07/2002.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA E COMMERCIO**
Istr. Dir. EGI Gian Mario